

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Livio SALVEMINI



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi.

Aosta, li _____

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 11 maggio 2012

In Aosta, il giorno undici (11) del mese di maggio dell'anno duemiladodici con inizio alle ore otto e sette minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN

e gli Assessori

Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente

Giuseppe ISABELLON

Albert LANIECE

Ennio PASTORET

Laurent VIERIN

Marco VIERIN

Manuela ZUBLENA

Si fa menzione che le funzioni di Assessore al Bilancio, Finanze e Patrimonio sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **986** OGGETTO :

APPROVAZIONE DEI CRITERI E DEGLI ASPETTI PROCEDIMENTALI NECESSARI PER L'ATTUAZIONE, NELL'ANNO 2012, DELLA L.R. 7 DICEMBRE 2009, N. 43 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTEGNO ECONOMICO DELLE FAMIGLIE MEDIANTE CONCORSO ALLE SPESE PER IL RISCALDAMENTO DOMESTICO), A PARZIALE SOSTITUZIONE DI QUELLI APPROVATI CON DELIBERAZIONE N. 758 IN DATA 31 MARZO 2011.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 7 dicembre 2009, n. 43, concernente “Disposizioni in materia di sostegno economico delle famiglie mediante concorso alle spese per il riscaldamento domestico”;

ricordato che la stessa legge ha stabilito che il sostegno economico è realizzato mediante la concessione di contributi annuali, forfetari, a fondo perduto destinati alle famiglie anagrafiche in ragione dei sovraccosti derivanti dalle condizioni climatiche alpine;

visto l’articolo 49 della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013). Modificazioni di leggi regionali”, che ha modificato l’articolo 3 della l.r. 43/2009, prevedendo che il contributo dalla stessa previsto sia concesso in base ai criteri del numero dei componenti la famiglia anagrafica e dei limiti reddituali definiti con deliberazione della Giunta regionale;

ricordato che lo stesso articolo 3 prevede che la Giunta regionale stabilisca con propria deliberazione, sentite le Commissioni consiliari competenti, i criteri per la concessione e la quantificazione dei contributi sulla base del numero dei componenti la famiglia anagrafica e di limiti reddituali predefiniti;

ricordato che l’articolo 4 della medesima l.r. 43/2009 stabilisce che la Direzione energia dell’Assessorato attività produttive, quale struttura competente in materia, possa avvalersi di soggetti esterni per il ricevimento delle domande e per lo svolgimento della relativa istruttoria;

ricordato altresì che lo stesso articolo 4 prevede che la domanda per l’ottenimento del contributo sia presentata una sola volta;

richiamata la propria deliberazione n. 758 in data 31 marzo 2011, concernente “Approvazione di nuovi criteri e aspetti procedurali necessari per l’attuazione della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 43 (Disposizioni in materia di sostegno economico delle famiglie mediante concorso alle spese per il riscaldamento domestico), così come modificata dall’art. 49 della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40, in sostituzione di quelli approvati con deliberazione n. 743 in data 19 marzo 2010”;

considerato che la predetta deliberazione n. 758/2011 ha individuato le Amministrazioni comunali quali soggetti idonei all’effettuazione delle attività preordinate al ricevimento delle domande ed allo svolgimento della relativa istruttoria, in quanto le informazioni di cui è previsto il trattamento, per l’applicazione della legge di cui si tratta, riguardano quasi integralmente le competenze proprie degli uffici preposti all’anagrafe dei cittadini;

atteso che sono stati predisposti dalla Regione tutti gli strumenti informatici idonei alla massima semplificazione amministrativa;

richiamata la propria deliberazione n. 578 in data 19 marzo 2012, concernente la ridefinizione della struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale, ad eccezione delle strutture afferenti all’Assessorato territorio e ambiente, a modificazione della DGR n. 2158/2008 e individuazione delle particolari posizioni organizzative;

preso atto del parere espresso dalla II Commissione permanente del Consiglio regionale in data 23 aprile 2012 (prot. n. 3139);

preso atto della nota del Presidente del Consiglio permanente degli enti locali in data 7 maggio 2012 (prot. n. 2136);

visto il parere favorevole di legittimità sulla presente proposta di deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili dell'Assessorato attività produttive, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alle attività produttive, Ennio Pastoret, d'intesa con il Presidente della Regione, Augusto Rollandin;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di approvare i criteri e gli aspetti procedurali necessari per l'attuazione, nell'anno 2012, della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 43, così come modificata dall'art. 49 della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40, a parziale sostituzione di quelli approvati con deliberazione n. 758 in data 31 marzo 2011, riportati nell'allegato alla presente deliberazione;
2. di rinviare ad una successiva deliberazione il finanziamento degli oneri relativi all'attuazione della legge regionale 43/2009 nell'ambito del fondo di dotazione della gestione speciale di cui all'articolo 11 della legge regionale 16 marzo 2006, n.7;
3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

§

Criteria e aspetti procedurali necessari per l'attuazione della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 43 (Disposizioni in materia di sostegno economico delle famiglie mediante concorso alle spese per il riscaldamento domestico) - Anno 2012

A. CRITERI

- a) il contributo di cui alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 43, è concesso alla famiglia anagrafica, così come definita ai sensi dell'art. 4 del DPR 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), rappresentata dall'intestatario della scheda anagrafica;
- b) la famiglia anagrafica dev'essere residente nel territorio regionale al 1° gennaio 2012;
- c) per ciascuna abitazione è riconosciuto soltanto un contributo annuale;
- d) il contributo è determinato nelle misure sottoindicate, in rapporto al numero dei componenti della famiglia anagrafica, modulato secondo il reddito imponibile annuale della famiglia stessa:

1 componente	
limiti del reddito imponibile annuale (euro)	contributo (euro)
15.000	400
35.000	300

2 e 3 componenti	
limite del reddito imponibile annuale (euro)	contributo (euro)
60.000	400

4 componenti	
limite del reddito imponibile annuale (euro)	contributo (euro)
65.000	450

oltre 4 componenti	
limiti del reddito imponibile annuale (euro)	contributo (euro)
70.000	500

- e) per gli adempimenti di cui all'art. 4, comma 3, della l.r. 43/2009 (ricevimento delle domande e svolgimento dell'istruttoria), la Struttura risparmio energetico e sviluppo

fonti rinnovabili dell'Assessorato attività produttive si avvale degli sportelli appositamente organizzati dalle Amministrazioni comunali.

B. ASPETTI PROCEDIMENTALI

- a) le domande di contributo sono presentate dalle famiglie anagrafiche (rappresentate dagli intestatari delle schede anagrafiche) presso le Amministrazioni comunali di residenza entro il 31 ottobre 2012, sulla base di apposita modulistica messa a disposizione dalle stesse Amministrazioni comunali attraverso il sistema informativo predisposto dalla Struttura sistemi informativi della Presidenza della Regione per la gestione dei contributi; mediante il medesimo sistema è emessa l'attestazione di ricevimento della domanda; gli intestatari delle schede anagrafiche forniscono al momento della presentazione della domanda le informazioni necessarie per l'accredimento diretto dei contributi (codice IBAN), in assenza delle quali l'erogazione dei contributi stessi è effettuata mediante l'emissione di un assegno bancario; non devono più presentare una nuova domanda le famiglie anagrafiche che vi abbiano provveduto nel corso degli anni 2010 e 2011;
- b) le famiglie anagrafiche che hanno fruito nell'anno 2010 di un reddito imponibile non eccedente le misure massime indicate alla lettera A.d), sono tenute ad integrare la domanda di contributo presentando all'Amministrazione comunale di residenza apposita dichiarazione redatta sul modello messo a disposizione dalle Amministrazioni comunali e reperibile sui siti Internet istituzionali della Regione e delle medesime Amministrazioni; la dichiarazione può essere trasmessa anche per posta o via fax, corredata di fotocopia di un documento di identità del dichiarante; in relazione a quanto previsto al medesimo punto A.d, i redditi da prendere a riferimento per la compilazione della dichiarazione sono quelli percepiti nell'anno 2010 dalle singole persone fisiche che componevano la famiglia al 1° gennaio 2012, così come riportato nei registri anagrafici comunali (pertanto, non dev'essere presa in considerazione la composizione che risultava nell'anno 2010); il modello della predetta dichiarazione costituisce parte integrante del presente allegato;

entro il 31 ottobre 2012, **le famiglie anagrafiche che hanno già beneficiato del contributo nel 2011** osservano le seguenti indicazioni per la presentazione della dichiarazione di cui sopra:

1 componente	devono presentarla in ogni caso	
2 o 3 componenti	non la presentano se il reddito imponibile annuale del 2010 non ha superato l'importo di 60.000 euro	
4 componenti	non la presentano se il reddito imponibile annuale del 2010 non ha superato l'importo di 60.000 euro	la presentano se il reddito imponibile annuale del 2010 è compreso tra 60.000 e 65.000 euro
oltre 4 componenti	non la presentano se il reddito imponibile annuale del 2010 non ha superato l'importo di 60.000 euro	la presentano se il reddito imponibile annuale del 2010 è compreso tra 60.000 e 70.000 euro

entro il 31 agosto 2012, **le famiglie anagrafiche con più di un componente, che hanno già beneficiato del contributo nel 2011, ma che hanno visto modificata la situazione reddituale rispetto al requisito prescritto per il medesimo anno** (ovvero 60.000 euro di reddito imponibile annuale), devono comunicare alle Amministrazioni comunali di residenza l'eventuale modifica:

2 o 3 componenti	comunicano se il reddito imponibile annuale del 2010 ha superato l'importo di 60.000 euro
4 componenti	comunicano se il reddito imponibile annuale del 2010 ha superato l'importo di 65.000 euro
oltre 4 componenti	comunicano se il reddito imponibile annuale del 2010 ha superato l'importo di 70.000 euro

- c) le richieste di contributo prive della dichiarazione di cui alla lettera b), ove prevista, sono considerate improcedibili e pertanto per le stesse non si provvede alla concessione del beneficio economico;
- d) il controllo della veridicità delle dichiarazioni è effettuato dalla Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili che provvede inoltre all'eventuale conseguente revoca;
- e) le Amministrazioni comunali trattengono presso i propri uffici gli originali delle domande e delle dichiarazioni di cui alle lettere a) e b);
- f) i contributi sono concessi a seguito di approvazione dal 1° settembre 2012, con cadenza settimanale, di appositi provvedimenti del dirigente della Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili; in relazione alle ordinarie procedure di chiusura annuale della contabilità, per le richieste istruite favorevolmente dalle Amministrazioni comunali entro il termine dell'esercizio finanziario 2012 i provvedimenti sono approvati nell'esercizio successivo;
- g) è prevista la presentazione di una nuova domanda nei casi di variazione dell'intestataro della scheda anagrafica, fatta eccezione per quelle conseguenti al decesso del medesimo;
- h) non è prevista la presentazione di una nuova domanda nei casi di modificazione del numero dei componenti la famiglia anagrafica e di trasferimento di residenza della stessa tra Comuni della Valle d'Aosta;
- i) gli intestatari delle schede anagrafiche comunicano tempestivamente alla Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili tutte le situazioni che riguardino la modificazione del codice IBAN o della modalità prescelta per la riscossione del contributo; in queste circostanze non è prevista la presentazione di una nuova domanda.

C. ASPETTI PROCEDIMENTALI RELATIVI ALL'AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI

- a) le Amministrazioni comunali rendono disponibili i dati relativi ai residenti ed al numero dei componenti la famiglia anagrafica, a seguito della definizione e condivisione del così detto "tracciato record", che è predisposto dalla Struttura sistemi informativi e dalla Società "Informatica Valle d'Aosta S.p.a. (INVA)" per la compilazione dei campi

ritenuti essenziali per l'applicazione della l.r. 43/2009 e che viene utilizzato per la costituzione della banca dati dei potenziali beneficiari dei contributi;

- b) il medesimo "tracciato record" è trasmesso dalle Amministrazioni comunali alla Struttura sistemi informativi nel periodo 1° - 15 aprile, con riferimento alla situazione al 1° gennaio; nel periodo 16 - 30 aprile, la Struttura sistemi informativi rielabora le informazioni ricevute e mette a disposizione delle Amministrazioni comunali la versione definitiva del sistema informativo, finalizzata all'avvio delle fasi di ricevimento delle domande ed istruttoria da parte delle stesse Amministrazioni; in seguito all'elaborazione dei dati, la Struttura sistemi informativi fornisce alla Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili le risultanze del confronto delle informazioni con l'anno precedente.

D. ASPETTI PROCEDIMENTALI RELATIVI ALL'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER L'ANNO 2011 - REVOCA DEI CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 43/2009

i contributi relativi all'anno 2011 i cui pagamenti sono stati effettuati mediante assegni di traenza non riscossi dopo la terza emissione, sono revocati mediante provvedimento del dirigente della Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili.

Modello di dichiarazione di cui al punto B.b)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

resa ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), per le finalità di cui alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 43 ("Bon de chauffage")

Il/La sottoscritto/a _____
(cognome) (nome)

Nato/a a _____, (____), il _____
(Comune) (data)

residente a _____ (____), _____,
(Comune) (indirizzo)

DICHIARA

che nell'anno 2010 la propria famiglia anagrafica, così come risultante al 1° gennaio 2012 e formata da n. _____ componenti, ha fruito di un reddito imponibile non eccedente la misura massima di

- euro 15.000,00
- euro 35.000,00
- euro 60.000,00
- euro 65.000,00
- euro 70.000,00

IL/LA DICHIARANTE

(data)

Ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, la dichiarazione è sottoscritta dal soggetto interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero è sottoscritta e inviata all'Amministrazione comunale per posta o via fax unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del soggetto interessato.